

**REGOLAMENTAZIONE RELATIVA AL PATROCINIO
DEL PARLAMENTO EUROPEO**

DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

DEL 9 GIUGNO 1997¹

*Articolo 1
Principi generali*

1. Il patrocinio rappresenta per il Parlamento europeo una modalità per aderire a un numero selezionato di eventi che soddisfano le condizioni di ammissione, al fine di conferire alle proprie attività, come pure a quelle dell'Unione europea, una maggiore visibilità fra i cittadini, nei mezzi d'informazione e nella società civile, stimolando altresì l'interesse dell'opinione pubblica verso tali attività.
2. Il patrocinio è una forma di sostegno morale e non vincola il Parlamento europeo ad alcun obbligo finanziario o materiale.
3. Le decisioni relative alla concessione o meno del patrocinio del Parlamento europeo a determinati eventi competono al Presidente, il quale dispone, al riguardo, di un certo margine di discrezionalità, soprattutto al fine di garantire che la dignità e l'immagine del Parlamento siano adeguatamente salvaguardate e promosse.
4. Le richieste concernenti la partecipazione del Presidente o del Parlamento a un comitato d'onore sono trattate per analogia con la presente regolamentazione.

*Articolo 2
Condizioni sostanziali di ammissione*

1. Il patrocinio è concesso unicamente in relazione a eventi precisi e confermati.
2. Gli eventi per i quali viene chiesto il patrocinio devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - presentare una chiara dimensione europea;
 - avere un livello qualitativo adeguato;
 - avere una risonanza pubblica considerevole, ovvero essere adeguatamente pubblicizzati e produrre effetti positivi che si estendano ben oltre gli organizzatori.
3. Il patrocinio non è concesso nel caso in cui:
 - l'evento o i suoi organizzatori mettano in discussione i valori democratici, i principi e i diritti fondamentali sanciti nei trattati o nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - l'evento abbia finalità commerciali;

¹ Consolidata dall'Ufficio di presidenza il 3 maggio 2004 e il 17 aprile 2012 e modificata il 15 aprile 2013 e l'11 giugno 2018.

- l'evento abbia carattere politico di parte o comprenda attività ordinarie o interne di sindacati o partiti politici.

4. Un'attenzione particolare è rivolta:

- alla misura in cui l'evento mette in evidenza il ruolo e il contributo dell'Istituzione o dell'Unione, o le relative priorità, nel settore in questione;
- alla reiterazione della richiesta di patrocinio per un determinato evento, dato che la concessione del patrocinio non può assumere carattere permanente;
- agli eventi organizzati da giovani o a essi destinati;
- agli eventi che riguardano direttamente i gruppi sociali più svantaggiati;
- al livello e al prestigio di altri patrocinatori potenziali o confermati;
- al sostegno eventualmente manifestato da deputati al Parlamento europeo.

Articolo 3

Condizioni procedurali di ammissione

1. Le richieste di patrocinio devono essere inviate al Presidente per posta, posta elettronica o fax con almeno due mesi di anticipo rispetto all'inizio previsto dell'evento.
2. Le richieste devono essere corredate dalle seguenti informazioni giustificative:
 - una descrizione completa dell'evento;
 - un programma dettagliato, in cui siano precisate le date confermate;
 - le coordinate di eventuali partner e/o patrocinatori potenziali o confermati;
 - ogni altra informazione utile.

Articolo 4

Obblighi relativi agli eventi che beneficiano del patrocinio

1. Gli eventi che beneficiano del patrocinio sono tenuti a porlo adeguatamente in rilievo e a dare visibilità al Parlamento europeo, utilizzando il logo dell'Istituzione nelle modalità previste dalla guida grafica del PE e precisando, nelle corrispondenti comunicazioni, che l'evento si svolge sotto il patrocinio dell'Istituzione.
2. Gli eventi che beneficiano del Patrocinio e che si svolgono nei 12 mesi precedenti le elezioni europee prevedono, nel rispettivo materiale di comunicazione, un riferimento alle elezioni europee e alla data di tali elezioni. Sono inclusi i pertinenti elementi visivi, conformemente alla guida grafica del Parlamento.

